



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE PUGLIA

ANAS s.p.a

ANCI Puglia

UPI Puglia

PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO LE STRADE
STATALI DI COMPETENZA ANAS

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBONDONATI LUNGO LE STRADE STATALI DI COMPETENZA ANAS

L'anno 2017, il giorno 2 del mese di ottobre

tra

Regione Puglia, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro 33, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano;

ANAS S.p.A., con sede legale in Roma, via Monzambano n. 10, rappresentata dal Responsabile Coordinamento Area Adriatica ANAS, ing. Matteo Castiglioni;

ANCI - Puglia con sede in Bari alla via Marco Partipilo, 61 in persona del Presidente, dott. Domenico Vitto;

UPI - Puglia con sede in Bari, Via Spalato, 19 in persona del Presidente, dott. Antonio Maria Gabellone;

PREMESSO CHE:

- l'ANAS S.p.A., il cui capitale è detenuto al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolge la funzione di concessionario della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non a pedaggio;
- l'art. 198 del Codice dell'Ambiente, D.L.gs. 152/06 e ss.mm. e ii., attribuisce espressamente ai Comuni la competenza in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani, laddove per rifiuti urbani si intendono, tra gli altri, "*... i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o nelle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico*" (art. 184 D.lgs. cit.);
- in virtù dell'art. 14 del Codice della Strada (di seguito integralmente riportato) ANAS esercita, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, una continua e diligente vigilanza sulle strade statali e le relative pertinenze, procedendo all'eliminazione immediata dalla sede stradale degli oggetti che possano costituire pericolo per la circolazione stradale, in accordo alle seguenti disposizioni:

- “1. *Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*
- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
 - b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;*
 - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.*
2. *Gli enti proprietari provvedono, inoltre:*
- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;*
 - b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.*
- 2-bis. *Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.*
3. *Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.*
 4. *Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune”.*
- le infrastrutture stradali sono diventate oggetto di ricorrenti fenomeni di abbandono indiscriminato ed incivile di rifiuti da parte di ignoti;
 - per il possibile superamento del problema si propone di attivare tra i soggetti interessati, senza per questo alterare in alcun modo il regime delle competenze normativamente stabilito, un Protocollo di Intesa che consenta un efficace coordinamento tra ANAS, Regione Puglia ed Enti Locali nello svolgimento delle attività di specifica competenza relativamente ai servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade statali all'interno del territorio comunale;
 - la sottoscrizione di detto Protocollo non costituisce per ANAS né per la Regione Puglia, né per gli Enti Locali alcuna ammissione di obbligo o responsabilità relativamente al tema dei rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade statali.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le parti contraenti riconoscono e confermano la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il presente Protocollo di Intesa regola i rapporti tra ANAS, Regione Puglia ed Enti Locali territorialmente competenti, per quanto attiene al coordinamento dei servizi di pulizia, di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani abbandonati lungo la rete stradale di competenza ANAS .

Art. 3

Per quanto in premessa, si ritiene di avviare una gestione coordinata dei servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo gli svincoli e le pertinenze stradali, in particolare lungo le piazzole di sosta, in modo da consentire ad ANAS Regione Puglia ed Enti Locali territorialmente

competenti, ciascuno per i rispettivi compiti istituzionali, di espletare i servizi manutentivi con maggior efficacia.

Tale coordinamento si concretizzerà con la seguente articolazione:

- ANAS, che lungo le strade statali effettua servizi specifici per il tramite di Ditte affidatarie degli stessi, comunicherà all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia con un anticipo di 15 (quindici) giorni, le date di effettuazione dei servizi di pulizia degli svincoli e delle pertinenze stradali, in particolare delle piazzole di sosta, per ciascuna tratta stradale ;
- all'atto delle attività di pulizia, sarà onere di ANAS, isolare i rifiuti solidi urbani, definiti ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettere c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rinvenuti durante i servizi manutentivi; i rifiuti saranno radunati e depositati e/o imbustati in cumuli lungo le piazzole di sosta, così da facilitarne la raccolta ;
- entro 3 (tre) giorni dall'effettuazione delle attività di pulizia, il Comune competente per territorio, per il tramite del soggetto gestore del servizio igiene urbana procederà autonomamente alla raccolta ed allo smaltimento a discarica dei rifiuti rinvenuti durante i servizi manutentivi.

La Regione Puglia si farà carico con proprie risorse al rimborso in favore del Comune competente per territorio dei soli costi del servizio di raccolta e trasporto .

Nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti possa costituire pericolo per la sicurezza stradale, o pregiudizio per la sicurezza degli operatori, l'ANAS assicurerà la necessaria assistenza con mezzi e operatori.

Art. 4

ANAS s'impegna a garantire la seguente frequenza minima dei servizi di pulizia di tutte le piazzole di sosta, ubicate lungo la propria rete stradale di competenza, :

Periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno:

1 passaggio mensile

Periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno:

2 passaggi mensili (effettuati preferibilmente nelle giornate di lunedì)

Art. 5

Resta inteso che l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, oggetto del presente Protocollo, viene svolta a cura del Comune competente per territorio nell'ambito del principio di leale collaborazione tra amministrazioni ma in nessun caso implica responsabilità civile o penale del soggetto gestore e/o dei suoi dipendenti per lo svolgimento di tale attività.

Art. 6

Le parti convengono che il presente Protocollo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla medesima data.

Il presente Protocollo non potrà essere rinnovato tacitamente. Di conseguenza alla scadenza dei termini pattuiti, dovrà essere rinnovato attraverso apposito atto.

Art. 7

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione di tale atto ed all'esecuzione dello stesso è competente il foro di Roma.

Art. 8

Le parti si impegnano a dare comunicazione della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa e a concordare il testo del relativo comunicato.

Art. 9

Le Parti sono responsabili dei danni che derivino a terzi e/o cose nell'espletamento delle attività di propria competenza. Resta inteso che ANAS rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente fra Regione Puglia e terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di specifica competenza di quest'ultimo.

Art. 10

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Protocollo di Intesa dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere sottoscritta dalle Parti.

Articolo 11

Le comunicazioni indirizzate alle parti concernenti il presente atto saranno effettuate all'indirizzo o al numero di fax o PEC sotto specificato:


per l'ANAS S.p.A.: anas@postacert.stradeanas.it;
per l'ANCI Puglia: segreteria@anci.puglia.it;
per l'UPI Puglia: segreteria@upipuglia.it;
Per la Regione Puglia: presidente.regione@pec.ruparpuglia.it;

Si dà atto che il presente Protocollo di Intesa è stato oggetto di preventiva approvazione ad opera delle Parti.


Il presente atto viene redatto in unica copia originale in lingua italiana per ciascuna delle parti e sottoscritto dalle medesime su ciascuna pagina, previa lettura e conferma, in segno di piena accettazione, nonché sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Bari, 2 ottobre 2017


Il Responsabile Coordinamento Area Adriatica ANAS spa
Ing. Matteo Castiglioni



Il Presidente Anci Puglia
Dott. Domenico Vitto



Il Presidente Upi Puglia
Dott. Antonio Gabellone



Il Presidente della Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano